



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Prot. n. 2/5/10/1-24 PROT GEN 171312

Trieste, vedi data firma digitale

OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. Chiusura esercizi commerciali e divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualunque contenitore, al fine di evitare circostanze da cui possano gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

IL SINDACO

Preso atto che nella zona tra Piazza del Perugino e Piazza Garibaldi – come da recenti fatti di cronaca – si sono verificati episodi di violenza, anche grave, con il coinvolgimento di diverse persone, da parte degli avventori in prossimità dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali ed artigianali (favoriti anche dalla possibilità di consumare bevande all'esterno dei locali);

ritenuto che sia verosimile prospettare una recrudescenza dei possibili episodi di intemperanze, schiamazzi o di vere e proprie violenze, tale da rappresentare un grave pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana e da generare una diffusa percezione di degrado del territorio;

preso atto delle considerazioni espresse nel Comitato d'Ordine Pubblico e Sicurezza del 15 maggio 2024 attraverso le quali è stata condivisa la necessità di adozione di un atto idoneo a scoraggiare la formazione di tali assembramenti nella zona in oggetto, al fine di evitare le conseguenze dannose sopra descritte, a tutela della tranquillità dei residenti e del decoro urbano;

viste le considerazioni emerse nel Tavolo tecnico convocato dal Sig. Questore in data 24 luglio 2024;

visto l'articolo 54, comma 4 del D. Lgs 267/2000;

ritenuto di fissare nella durata di 45 giorni la durata del presente provvedimento contingibile e urgente al fine di valutarne l'efficacia;

ORDINA

dal giorno 01.08.2024 e per la durata di 45 giorni, nell'area compresa all'interno del perimetro formato dalle seguenti vie e piazze, comprensivo del margine esterno delle stesse fino alle reciproche intersezioni: piazza Giuseppe Garibaldi, viale Gabriele d'Annunzio, via Limitanea, via Casimiro Donadoni, via Giacomo Matteotti, via Alessandro Manzoni, via Giovanni Pascoli;

1) la chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali con vendita di alimentari, dei distributori automatici di prodotti alimentari e delle attività artigianali per l'attività di vendita di prodotti alimentari è fissata alle ore 23:30 con divieto di riapertura sino alle 06:00;

2) dalle ore 22.00 alle ore 06:00 è fatto divieto a chiunque di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro ovvero in lattine di alluminio su area pubblica o privata ad uso pubblico;

3) è fatta salva:

a) la consegna a domicilio limitatamente al trasporto;

b) la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture fisse o mobili (quali sedie, tavolini, poggiatesta, ecc.) ubicate all'esterno dei pubblici esercizi nelle aree di pertinenza degli stessi, nel rispetto degli orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00 per i divieti di cui al punto 1) e da € 50,00 ad € 300,00 per i divieti di cui al punto 2).

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Roberto Dipiazza

ROBERTO DIPIAZZA

26.07.2024 11:54:42 GMT+01:00

Ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Pianta di evidenza delle zone di vigenza



WALTER
MILOCCHI
26.07.2024
09:04:35
GMT+01:00

